

Codice A1421A

D.D. 20 novembre 2020, n. 1424

**fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" con sede nel Comune di San Germano Vercellese (VC). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 1424/A1421A/2020**

**DEL 20/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" con sede nel Comune di San Germano Vercellese (VC). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di San Germano Vercellese (VC), trae le proprie origini dalla generosa donazione del fu Geom. Pietro Perazzo, come risulta dal testamento olografo pubblicato a cura del Notaio Raimondo con atto 08/01/1946 registrato a Vercelli il 17/01/1946 al n. 545, ed eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 07/04/1949. Al patrimonio originario

dell'IPAB contribuirono poi ulteriori lasciti di benefattori privati;

- l'IPAB - a norma dell'art. 3 dello statuto vigente, approvato con D.P.R. del 16/05/1962, ha per scopo " (...) *secondo la volontà del testatore, di provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento e alla assistenza dei vecchi lavoratori della campagna sprovvisti di mezzi di ambo i sessi i quali siano nativi di San Germano e quivi residenti da almeno cinque anni (...).*;

- con D.G.R. n. 2-258 del 13/09/2019 la Giunta regionale ha deliberato di nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il dott. Piergiovanni Bondonno quale Commissario straordinario della medesima, assegnandogli, tra gli altri punti, il mandato di provvedere all'attivazione delle procedure necessarie per il riordino dell'IPAB e al successivo insediamento dell'organo di amministrazione dell'ente derivante dal processo di riordino di cui alla L.R. 12/2017;

- il Commissario straordinario e Legale rappresentante dell'IPAB, nell'ambito del mandato conferitogli con la suddetta D.G.R. n. 2-258 del 13/09/2019 ed in esecuzione della deliberazione commissariale n. 10 del 12/11/2020, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 16/11/2020 (prot. 37756/A1421A del 17/11/2020), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.199.027,53, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB, nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B., come da relazione di attività agli atti, allegata alla predetta istanza, persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio-assistenziale e socio-sanitario a favore di persone anziane autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti; dispone di autorizzazione al funzionamento per 25 posti letto R.S.A., 10 R.A. e 15 R.A.A..

Vista la nota di questo Settore, prot.38023/A1421A del 18/11/2020, con la quale il Comune di San Germano Vercellese è stato consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Vista la nota n. 6294 del 19/11/2020 del Comune di Comune di San Germano Vercellese, acquisita al prot. 38263/A1421A di pari data, con la quale il Comune comunica di essere a conoscenza del processo di riordino avviato dall'IPAB ed esprime parere favorevole.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, approvato con la deliberazione commissariale n. 10 del 12/11/2020

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto

disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- la D.G.R. n. 2-258 del 13/09/2019
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" con sede nel Comune di San Germano Vercellese (VC), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Commissario straordinario e Legale rappresentante, stante la D.G.R. n. 2-258 del 13/09/2019, è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

**STATUTO ORGANICO**  
**FONDAZIONE “CASA DEL VECCHIO PIETRO PERAZZO”**  
**SAN GERMANO VERCELLESE (VC)**

**Capo I**

**Origine, scopo, patrimonio**

**Art. 1**

***Origine***

La Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, trae origine dalla già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione, che fu istituita per generosa donazione del fu Geom. Pietro Perazzo, come risulta dal testamento olografo pubblicato a cura del Notaio Raimondo con atto 06/01/1946 registrato a Vercelli il 17/01/1946 al n. 545, ed eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 07/04/1949.

All’incremento del patrimonio dell’IPAB contribuirono poi ulteriori lasciti di benefattori privati.

La Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” (nel seguito: Fondazione) deriva dalla trasformazione della succitata Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, operata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge della Regione Piemonte 02.08.2017, n. 12.

La sede della Fondazione è stabilita a San Germano Vercellese. Le finalità dalla stessa perseguite si esplicano nell’ambito della Regione Piemonte.

La sua durata è illimitata.

**Art. 2**

***Ispirazione e principi etici di riferimento***

Lo spirito e la prassi della Fondazione trovano origine dall’osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul completo rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Essa persegue obiettivi di trasparenza e garanzia di qualità, promuove, attraverso i propri rappresentanti, il miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantisce la centralità dell’utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà del fondatore perseguendo, come principio ispiratore fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, soprattutto nelle situazioni di maggior debolezza.

### **Art. 3**

#### ***Scopo***

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato, di piena autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è di perseguire finalità di solidarietà sociale nei settori socio-assistenziale e socio-sanitario a favore di persone anziane autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Dovrà essere data preferenza agli anziani nati nel comune di San Germano o ivi residenti da almeno 5 anni.

La Fondazione non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

### **Art. 4**

#### ***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la fondazione dispone del seguente patrimonio:

a) Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- Dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della fondazione: Comune di San Vercellese (VC) – Catasto dei Fabbricati - Fg. 11, Particella 214, sub. 1 (cat. A/3 Rendita € 204,52) e sub. 2 (cat. B/1 Rendita € 1.598,98), sito in Via Vettignè n.2;

- Comune di San Germano (VC)- Catasto terreni –

Fg. 4 part. 31 (R.D. 6,47 R.A. 1,66) ARE 35 CA 80

Fg. 4 part. 44 (R.D. 154,75 R.A. 126,61) HA 1 ARE 36 CA 20

Fg. 11 part. 90 (R.D. 44,48 R.A. 48,53, ARE 52 CA 20

Fg. 11 part. 91 (R.D. 2,86 R.A. 0,73) ARE 15 CA 80

Fg. 11 part. 92 (R.D. 1.137,86 R.A. 910,29) HA 9 ARE 79 CA 20  
Fg. 11 part. 93 (R.D. 19,34 R.A. 21,10) ARE 22 CA 70  
Fg. 11 part. 97 (R.D. 107,37 R.A. 85,90) ARE 92 CA 40  
Fg. 11 part. 102 (R.D. 18,36 R.A. 14,69) ARE 15 CA 80  
Fg. 11 part. 104 (R.D. 8,07 R.A. 6,60) ARE 7 CA 10  
Fg. 11 part. 105 (R.D. 14,88 R.A. 12,18) ARE 13 CA 10  
Fg. 11 part. 107 (R.D. 0,56 R.A. 0,50) CA 54  
Fg. 11 part. 107 (R.D. 3,36 R.A. 2,75) ARE 2 CA 96  
Fg. 11 part. 129 (R.D. 1,63 R.A. 1,30) ARE 1 CA 40  
Fg. 11 part. 149 (R.D. 8,16 R.A. 5,65) ARE 6 CA 8  
Fg. 11 part. 153 (R.D. 1,30 R.A. 0,24) ARE 4 CA 20  
Fg. 11 part. 155 (R.D. 1,50 R.A. 0,28) ARE 4 CA 85  
Fg. 11 part. 175 (R.D. 37,18 R.A. 29,75) ARE 32  
Fg. 11 part. 177 (R.D. 8,15 R.A. 7,16) ARE 7 CA 70  
Fg. 11 part. 179 (R.D. 49,39 R.A. 39,51) ARE 42 CA 50  
Fg. 11 part. 180 (R.D. 836,59 R.A. 684,48) HA 7 ARE 36 CA 30  
Fg. 11 part. 182 (R.D. 5,27 R.A. 4,74) ARE 5 CA 10  
Fg. 12 part. 7 (R.D. 91,27 R.A. 99,56) HA 1 ARE 7 CA 10  
Fg. 12 part. 35 (R.D. 7,67 R.A. 8,37) ARE 9  
Fg. 12 part. 48 (R.D. 186,54 R.A. 203,49) HA 2 ARE 18 CA 90  
Fg. 12 part. 62 (R.D. 87,43 R.A. 82,83) ARE 89 CA 10  
Fg. 12 part. 64 (R.D. 49,95 R.A. 47,32) ARE 50 CA 90  
Fg. 12 part. 104 (R.D. 173,22 R.A. 188,96) HA 2 ARE 3 CA 27  
- Comune di Salasco (VC) – Catasto terreni –  
Fg. 1 part. 7 (R.D. 11,28 R.A. 7,38) ARE 8 CA 40  
Fg. 1 part. 8 (R.D. 610,00 R.A. 648,12) HA 7 ARE 38 CA 20  
Fg. 1 part. 9 (R.D. 893,18 R.A. 949,01) HA 10 ARE 80 CA 90  
Fg. 2 part. 1 (R.D. 499,06 R.A. 530,25) HA 6 ARE 3 CA 95  
Fg. 2 part. 2 (R.D. 21,71 R.A. 14,13) ARE 17 CA 80  
Fg. 2 part. 4 (R.D. 2,70 R.A. 1,77) ARE 2 CA 20

Fg. 2 part. 18 (R.D. 1,29 R.A. 0,46) ARE 10  
Fg. 2 part. 19 (R.D. 1,92 R.A. 0,35) ARE 6 CA 20  
Fg. 2 part. 275 (R.D. 228,89 R.A. 243,20) HA 2 ARE 77  
Fg. 2 part. 141 (R.D. 18,12 R.A. 19,36) ARE 22 CA 5  
Fg. 7 part. 2 (R.D. 20,68 R.A. 13,52) ARE 15 CA 40  
Fg. 7 part. 3 (R.D. 1.909,82 R.A. 2.029,18) HA 23 ARE 11 CA 20  
Fg. 7 part. 10 (R.D. 380,94 R.A. 404,75) HA 4 ARE 61  
Fg. 7 part. 11 (R.D. 9,94 R.A. 6,50) ARE 7 CA 40  
Fg. 7 part. 12 (R.D. 1.903,37 R.A. 2.022,33) HA 23 ARE 3 CA 40  
Fg. 7 part. 13 (R.D. 0,01 R.A. 0,01) CA 39  
Fg. 7 part. 14 (R.D. 14,46 R.A. 15,36) ARE 17 CA 50  
Fg. 11 part. 1 (R.D. 16,65 R.A. 10,89) ARE 12 CA 40  
Fg. 11 part. 2 (R.D. 424,40 R.A. 450,93) HA 5 ARE 13 CA 60  
Fg. 11 part. 3 (R.D. 410,11 R.A. 435,74) HA 4 ARE 96 CA 30  
Fg. 11 part. 4 (R.D. 484,64 R.A. 514,93) HA 5 ARE 86 CA 50  
- Comune di Salasco (VC) – Catasto fabbricati –  
Fg. 2 part. 8 (Cat. D01 - Rendita 3,62)

b) Patrimonio disponibile costituito:

- da beni immobili, mobili, beni mobili registrati, arredi, macchine per ufficio ect. come specificato nell'inventario depositato presso la sede dell'ente;
- dal fondo di cassa della preesistente IPAB Casa del Vecchio" Pietro Perazzo "come dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Ai sensi degli art. 17 e 18 del DL gs 4.5.2001 n. 207 i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dal raggiungimento degli scopi statutari, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro



componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento della medesima finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportata ad attualità.

## **Art. 5**

### ***Mezzi Finanziari***

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- rette, tariffe e contribuzioni versate da enti e persone fisiche a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'ente;
- rette corrisposte dagli utenti;
- eventuale contributo, elargizione, lasciti e donazioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **CAPO II**

### **Amministrazione della Fondazione**

## **Art. 6**

### ***Organi della Fondazione***

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente vicario;
4. L'organo di controllo
5. Il Revisore dei conti.

## **Art.7**

### ***Composizione del Consiglio di Amministrazione Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità***

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri scelti fra persone di specchiata moralità, esso dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di San Germano Vercellese nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
- un membro nominato da O.N.M.I.C. – mutilati e invalidi di guerra – area di promozione sociale – sezione Provinciale di Vercelli;
- due membri nominati dall'AVIS sezione presente nel territorio di San Germano Vercellese. Nel caso in cui venga a mancare la sezione di San Germano Verc. la competenza passa a quella di Vercelli.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in fragranza;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, vice Presidente vicario o di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di San Germano Vercellese;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio Regionale;
- Amministratore dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
- Dipendenti in attività di servizio del Comune di San Germano Vercellese, dirigente o funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore amministrativo e sanitario dell'Asl di riferimento, dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si trattano o si deliberano atti e provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificativo motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente e in caso di sua assenza o impedimento del vice Presidente uscente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, su convocazione dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei conti attiva urgentemente le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione a tutela dei propri membri, può deliberare la stipula di polizza assicurativa, responsabilità civile degli amministratori, del segretario, del direttore, comprensive della tutela legale giudiziale e stragiudiziale per fatti derivati dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo e colpa grave.

## **Art. 8**

### ***Adunanze del Consiglio di Amministrazione***

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta ogni 6 mesi e in ogni caso obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione della data e ora stabiliti e dall'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su invito dell'organo di controllo o del Revisore dei conti proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9**

### ***Competenze del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione:

- Elege tra i suoi componenti il Presidente ed il vice Presidente vicario;
- Definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- Definisce la disciplina generale delle rette, delle tariffe e contribuzioni per la fruizione dei servizi delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- Delibera, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- Delibera la nomina dell'organo di controllo;
- Delibera la nomina del Revisore dei conti;
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili o mobili;
- Adotta uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione della Fondazione e dei servizi;
- Delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, le modifiche dello statuto;
- Delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- Delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Fondazione.

Competono altresì al consiglio di Amministrazione tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

## **Art. 10**

### ***Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Per la validità delle decisioni non viene computato chi avendone interesse non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese con appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che devono avvenire a voto segreto. A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato della Fondazione nonché quelle di dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni concernenti dismissioni di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designati da chi presiede la seduta.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ovvero non possano firmare, ne viene fatta menzione nel Verbale di adunanza.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti.

Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

## **Art.11**

### ***Attribuzioni del Presidente***

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi:

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- Cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- Sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- Esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- Propone al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Direttore;
- Sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;

- Rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- Firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina.

## **Art. 12**

### ***Il Direttore***

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è svolta dal Segretario) e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti, senza diritto di voto.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Provvede alla stesura dei bilanci e di ogni atto che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro prestazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti in materia, qualora le due figure coincidano.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

## **Art. 13**

### ***Segretario***

Il Segretario, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, collabora con il Presidente:

- Alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- All'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

**Art. 14**  
**Revisore dei Conti**

La Fondazione introdurrà tale figura qualora si trovasse nelle condizioni previste obbligatoriamente per legge, oppure nel caso in cui ritenga di volersene avvalere.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti dovrà dar riscontro della gestione finanziaria e provvedere all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune al fine dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

**Art.15**  
**Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalle leggi, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila nell'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio di esercizio mediante apposita

relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune al fine dell'esercizio del controllo contabile.

L'Organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. Del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

### **CAPO III**

#### **Norme generali d'Amministrazione**

##### **Art. 16**

##### ***Esercizio Finanziario e Bilancio***

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al DL gs 03.7.2017 n. 117 (codice del terzo settore) in materia di regime fiscale deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economica-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e migioria del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

##### **Art. 17**

##### ***Estinzione della Fondazione***

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In tal caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel comune di San Germano Vercellese o a livello Provinciale, con vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.



## **CAPO IV**

### **Disposizione finale**

#### **Art. 18**

#### ***Norma finale***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.